

PUBBLICO IMPIEGO - ACCESSO AGLI ATTI - DOCUMENTI ATTIVITA' ISTRUTTORIA - FASCICOLO DEL DIPENDENTE - VISITA MEDICA COLLEGIALE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO - INTERESSE DEL LAVORATORE - POSIZIONE CONTRIBUTITA INPS - SI ALL'ACCESSO AGLI ATTI

Non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata della ricorrente idonea a legittimare la presentazione di un'istanza di accesso documentale rispetto ai documenti che hanno costituito l'attività istruttoria cui ha fatto seguito il provvedimento di sospensione dal servizio, vale a dire: a) la relazione del Dirigente Scolastico ex art. 15 del d.P.R. n. 461/2001; b) i verbali di accertamento; c) i provvedimenti, le istanze ed atti contenuti nel fascicolo del dipendente inerenti e sottesi alla visita medica collegiale.

Parimenti è a dirsi per la richiesta di accesso alla documentazione relativa alla "*posizione contributiva I.N.P.S. relativa alla regolarizzazione dei periodi mancanti*". Tale richiesta è riferibile alla posizione lavorativa della ricorrente per cui è indubbio che debba ritenersi la sussistenza di un interesse anche in tal caso concreto, attuale e diretto.

Publicato il 22/06/2022

N. 08333/2022 REG.PROV.COLL.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di [REDACTED], proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Nicodemo, Antonio Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Nicodemo in Roma, via Dancalia, 21;

contro

-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi inviata via pec in data 28 novembre 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo-OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato l'11 dicembre 2021 e depositato in pari data, la ricorrente chiede l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla istanza di accesso presentata in data 28 ottobre 2012 all'Istituto scolastico intimato, con la quale ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

“1. relazione del Dirigente Scolastico ex art. 15 del D.P.R. n. 461/2001;

2. verbali di accertamento;

3. provvedimenti, istanze ed atti contenuti nel fascicolo del dipendente inerenti e sottesi alla visita medica collegiale;

4. l'indicazione degli ulteriori lavoratori che nel tempo hanno formulato la richiesta di “lavoratori fragili” e che sono stati sottoposti agli stessi controlli della sottoscritta;

5. *posizione contributiva I.N.P.S. relativa alla regolarizzazione dei periodi mancanti;*
6. *piani di servizio con i lavori da svolgere, non consegnati e/o consegnati incompleti dall'anno scolastico 2017/18, ad oggi, debitamente protocollati e con firme in calce del DGSA e Dirigente Scolastico ed intestazione dell'Istituto;*
7. *tutti gli atti, i documenti e/o verbali riguardanti il riconoscimento della finanziaria 2000 per contributi figurativi che corrispondono a 2 mesi per ogni anno lavorativo per i titolari di legge 104/92 art 3 comma 3”.*

1.1 Espone la ricorrente di svolgere servizio come personale ATA e di essere stata sottoposta ad una visita medica per l'accertamento dell'idoneità “psico – fisica” a svolgere le mansioni del profilo di collaboratore scolastico, all'esito della quale è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio per un tempo determinato e fino a nuova visita.

Ritenendo la natura affittiva di tale provvedimento ha presentato l'istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, motivata in ragione della necessità di tutelare i propri diritti, nonché di un più generale controllo sull'attività dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

1.2 Si è costituito con atto di stile il Ministero per resistere al ricorso.

1.3 Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cui ha adempiuto parte ricorrente.

1.4 All'udienza del 27 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve rilevare preliminarmente che l'istanza di accesso è stata formulata sia ai sensi della legge n. 241 del 1990 che in termini di accesso civico generalizzato ex d. lgs. n. 33 del 2013 e pertanto le doglianze su cui parte ricorrente insiste si fondano sia pure molto genericamente sulla violazione di entrambe le diverse discipline.

L'ammissibilità di un'istanza cumulativa di tal fatta è ormai da ritenersi acquisita anche alla luce della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 10/2020).



[REDACTED]

2.2 Con riferimento invece al rigetto-tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 il ricorso deve ritenersi in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ed in parte fondato.

2.3 Deve infatti essere rilevato il sopravvenuto difetto di interesse con riferimento all'ostensione del documento indicato alla lett. f dell'istanza di accesso (ossia "piani di servizio con i lavori da svolgere, non consegnati e/o consegnati incompleti dall'anno scolastico 2017/18, ad oggi, debitamente protocollati e con firme in calce del DGSA e Dirigente Scolastico ed intestazione dell'Istituto) poiché con riferimento ad esso l'Istituto ha provveduto a dare riscontro positivo all'istanza di parte ricorrente.

2.3 Con riguardo agli ulteriori documenti richiesti, il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata della ricorrente idonea a

legittimare la presentazione di un'istanza di accesso documentale rispetto ai documenti che sembrano (la forma dubitativa si rende necessaria poiché, in assenza di difesa da parte dell'Amministrazione, non è neppure dato comprendere se tali documenti siano davvero esistenti) aver costituito l'attività istruttoria cui ha fatto seguito il provvedimento di sospensione dal servizio, vale a dire: a) la relazione del Dirigente Scolastico ex art. 15 del D.P.R. n. 461/2001; b) i verbali di accertamento; c) provvedimenti, istanze ed atti contenuti nel fascicolo del dipendente inerenti e sottesi alla visita medica collegiale.

Rispetto a tali documenti la ricorrente appare avere un interesse concreto, attuale e diretto al fine di tutelare le ragioni eventualmente anche in sede giudiziaria.

2.4 Parimenti è a dirsi per la richiesta di accesso alla documentazione relativa alla *“posizione contributiva I.N.P.S. relativa alla regolarizzazione dei periodi mancanti”*: Per quanto tale richiesta non appare strettamente connessa, almeno nell'immediato, alla vicenda de quo, tuttavia è comunque riferibile alla posizione lavorativa della ricorrente per cui è indubbio che debba ritenersi la sussistenza di un interesse anche in tal caso concreto, attuale e diretto.

2.5 Tanto invece non può ritenersi con riferimento all'ulteriore richiesta di conoscere i lavoratori che nel tempo hanno formulato la richiesta di “lavoratori fragili” e che sono stati sottoposti agli stessi controlli della ricorrente.

Al riguardo peraltro deve rilevarsi che la comunicazione con la quale l'Amministrazione ha indicato i nominativi dei controinteressati nei cui confronti integrare il contraddittorio ha nei fatti reso noti alla ricorrente i lavoratori di cui si chiedeva di conoscere nell'istanza di accesso.

2.6 Infine parte ricorrente con l'istanza chiede di conoscere *“tutti gli atti, i documenti e/o verbali riguardanti il riconoscimento della finanziaria 2000 per contributi figurativi che corrispondono a 2 mesi per ogni anno lavorativo per i titolari di legge n. 104/92 art 3 comma 3”*.

Anche con riferimento a siffatta documentazione la richiesta di accesso documentale non appare supportata da alcun interesse da parte della ricorrente, risolvendosi in un inammissibile controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

2.7 Tanto considerato e ritenuto il ricorso è fondato limitatamente all'accesso ai documenti di cui ai precedenti punti 2.3 e 2.4, mentre appare infondato con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.5 e 2.6 poiché mirante ad un controllo generalizzato.

Va pertanto disposto in favore della ricorrente l'ostensione di richiamati documenti con oneri a carico dell'istante, fatti salvi i limiti posti dalla normativa in materia di tutela della riservatezza.

3. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse; in parte lo rigetta e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Silvia Piemonte

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.